MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Istituto Comprensivo "88° EDUARDO DE FILIPPO"
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N
Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 – Napoli
☎/🖷 081/7746448 - ☎dir. 081/7748581
e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it

Al ***Direttore VI Municipalità del Comune di Napoli***
Dott.ssa Veronica VELLECA
Via Atripaldi, n° 64
80146 – Napoli
Pec: ***municipalita6@pec.comune.napoli.it***

e

al ***Presidente VI Municipalità del Comune di Napoli***
Dott. Alessandro FUCITO
Via Atripaldi, n° 64
80146 – Napoli
Peo: ***municipalita6.presidenza@comune.napoli.it***

e

all' ***Assessore all'Istruzione e alla Famiglia***
del Comune di Napoli
Prof.ssa Maura STRIANO
Piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo
80133 – Napoli
Pec: ***assessorato.istruzione@pec.comune.napoli.it***

e

al ***Sig. Sindaco del Comune di Napoli***
Prof. Gaetano MANFREDI
Piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo
80133 – Napoli
Peo: ***sindaco@comune.napoli.it***

OGGETTO: *richiesta consegna certificati di prevenzione incendi e chiavi delle serrature porte asservite alle centrali termiche di pertinenza dei cespiti scolastici concessi per gli usi dell'Istituto Comprensivo Statale "88° Eduardo De Filippo".*

L'esigenza di velocizzare l'intervento dei VV.F. in caso di incendio in centrale termica, ma anche di implementare la documentazione agli atti d'ufficio, muove questa istanza per la consegna delle copie delle chiavi in oggetto e dei certificati di prevenzione incendi delle attività esercite dalla scrivente Istituzione scolastica, nei plessi concessi in uso; più precisamente delle attività 67 "*Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con oltre 100 persone presenti*", 74 "*Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW*" e 65 "*Locali di spettacolo e trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, pubbliche e private, con capienza > 100 persone, ovvero di superficie > 200 m^2*", quest'ultima ovviamente indispensabile per l'eventuale concessione ad associazioni in orario extrascolastico della palestra indoor di pertinenza delle Scuole "Eduardo De Filippo" e "Madonnelle", in accordo con la FAQ VV.F. del 18 febbraio 2013.

Si precisa che la continuità di erogazione dei servizi scolastici da parte della scrivente

Istituzione dipende esclusivamente dall'insussistenza della condizioni di "pericolo grave ed imminente", che supera l'interruzione del servizio pubblico, avvalorata dalla specifica valenza del diritto all'istruzione, all'inclusione e al lavoro, costituzionalmente garantiti.

Al fine di dirimere ogni dubbio sulla dichiarazione di insussistenza di pericolo grave ed imminente, si chiarisce che la manutenzione dei cespiti scolastici concessi in uso a questa Istituzione, così come tutti i cespiti scolastici comunali, è in capo all'Ente locale, così come statuito dall'art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n° 23, rubricata "*Norme per l'edilizia scolastica*"[1]. In tale ambito, le scuole devono essere costantemente monitorate dall'Ente locale, nelle sue articolazioni tecniche che, in caso di pericolo, attivano il Sindaco per l'adozione provvedimenti contingibili a tutela della popolazione, in attuazione all'art. 54, commi 4 e 7 del "*Testo unico degli enti locali*"[2].

Nel merito della competenza nell'attivazione di procedimento finalizzato al conseguimento di c.p.i. è pacifico che essa rientri nelle esclusive competenze dell'ente locale. Tanto deriva dalla Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, DCPREV, del 25 giugno 2013, prot. n° 9060, che ad ogni buon fine si riporta in successione.

[1] **Legge 11 gennaio 1996, n° 23 (Norme per l'edilizia scolastica)**

Art. 3 (Competenze degli enti locali)

1. *In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:*
 a) *i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;*
 b) *le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.*
2. *In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.*
3. *Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delel norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tento a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.*

[2] **D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267 (Testo unico degli Enti Locali)**

Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

4. *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
7. *Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.*

dipvvf.COR-VE.REGISTRO UFFICIALE.I.0015530.25-05-2013

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma, Tel: 0671653000 Fax: 0671653515 E-mail: dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0009060 del 25/06/2013

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco
Loro Sedi

E, p.c. Ai Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco
Loro Sedi

OGGETTO: Titolarità degli adempimenti relativi alla sicurezza antincendio negli edifici scolastici.

Pervengono a questa Direzione Centrale comunicazioni dalle strutture periferiche relative alla non uniforme applicazione sul territorio dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, con particolare riferimento alle *scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti*, di cui al n. 67 dell'allegato I dello stesso decreto.

A tal proposito si rammenta che in materia è intervenuto il parere CS 33778/2010 del 13/12/2010, Sez. VII, dell'Avvocatura Generale dello Stato, ribadito dalla stessa Avvocatura con nota del 15/02/2012 (che si allegano in copia), concernente i casi in cui l'edificio scolastico sia di proprietà degli Enti locali e da questi concessi in uso all'Amministrazione scolastica.

In base a tale recente ricostruzione del quadro normativo, risulterebbe che in materia sussista una separazione di competenze per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della sicurezza antincendio. Da un lato, gli obblighi di cui al D.P.R. n. 151/2011 risulterebbero fare capo al rappresentante pro-tempore dell'Ente locale proprietario dell'edificio scolastico. Dall'altro, il dirigente scolastico sarebbe il destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in quanto titolare della qualifica di datore di lavoro. Su questi graverebbe solo l'obbligo di segnalare per iscritto al Sindaco/Presidente della Provincia la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, se già non adempiuti.

Tutto quanto sopra espresso, pertanto, al fine della corretta predisposizione degli atti di competenza, si invitano codesti Uffici a verificare se siano state date al riguardo direttive uniformi da parte delle Procure Generali della Repubblica.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

POSTA PRIORITARIA

Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12
00186 ROMA

Roma,
Partenza N.
Tipo Affare CS 33778/2010 Sez. VII
Avv. MARCO STIGLIANO MESSUTI
marco.stiglianomessuti@mailcert.avvocaturastato.it

Si prega di indicare nella successiva corrispondenza i dati sopra riportati

Risposta a nota del *prot.*

13/12/2010-383514 P
Roma
POSTA PRIORITARIA

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per
il personale scolastico
Ufficio X
Area dell'edilizia scolastica e della sicurezza nelle scuole
Viale Trastevere n. 76/a
00153 - Roma

Avvocatura Distrettuale dello Stato
10129 - Torino
(rif. 11/8/2010 n. 27518
CS 2150/2010 Avv. Prinzivalli)

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte
Direzione generale
Ufficio IV- settore edilizia scolastica e sicurezza
via Coazze n. 18
10138 - Torino
(rif. 26/4/2010 n. 4901/U/A35a)

e pc

Alle Avvocatura Distrettuali
Loro Sedi

POSTA PRIORITARIA

Avvocatura Generale dello Stato

OGGETTO: richiesta di parere sulle attribuzioni di titolarità delle procedure delle pratiche finalizzate all'acquisizione del certificato di prevenzione incendi (CPI) degli edifici scolastici.

Con la nota che si riscontra codesta Avvocatura ha chiesto una pronunzia di questo GU sulla questione sottindicata, ritenuta di massima ed avente ad oggetto il riparto di competenze tra Enti Locali e Dirigenti Scolastici con riferimento alla domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI), nonché in merito ai regimi di responsabilità connessi all omessa attivazione del procedimento.

Nello specifico, l'Ufficio Scolastico Piemontese ha sottoposto n. 6 quesiti:

1) *"Se in relazione all'omessa richiesta di rilascio del CPI e di tutte le azioni ad esso connesse, in attesa del nuovo DPR, da emanare a norma dell'art 17, co. 1, l. 13 agosto 1988, n. 400, l'illecito penale si configura solo per le attività elencate nel DPR n. 689/1959 e non per quelle elencate dal DM del 16 febbraio 1982 e quindi se al momento non esista l'obbligo del CPI per le scuole. (Riferimenti normativi: sentenza n. 282 del 1990 della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, co. 1, e 5, co. 1, l. 7 dicembre 1984, n. 818 - D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139, con particolare riferimento all'art. 16, co. 1 - D.Lgs 81/2008, come modificato dal D.Lgs 106/2009)".*

Concordemente all'avviso espresso dall'Avvocatura di Torino, appare senza dubbio condivisibile ricondurre l'ambito di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 11 giugno 1990, n. 282, alla mera declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, L. 818/1994 per violazione dell art. 25, co. 2, Cost.

Ne deriva che l'illecito penale possa configurarsi solo per le attività elencate nel DPR 689/1959 e non pure per quelle listate dal DM 16 febbraio 1982.

Difatti, la cogenza del DM Istruzione 16 febbraio 1982 non è stata in alcun modo messa in discussione dalla Consulta nella succitata sentenza; al contrario, è stata censurata la legge n. 818/1994 esclusivamente in quanto rinviava, nella forma di una norma penale in bianco, ad un

POSTA PRIORITARIA

Avvocatura Generale dello Stato

precedente regolamento - il DM 16 febbraio 1982 - per l'individuazione dei soggetti del reato, il tutto in violazione della riserva di legge codificata a livello costituzionale.

Discende da ciò:

a) che è esclusa qualsiasi forma di responsabilità penale per la mancata attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del CPI (cfr. Cass. pen., sez. III, 27 aprile 1992);

b) che, dichiarata illegittima la norma di rinvio (la L. 818/1994) e non il rinvio stesso (il DM 16/2/1982), sussiste ancora l'obbligo del CPI per le scuole, così come un regime di responsabilità, civile e amministrativo, per la violazione del medesimo.

2) *"Se vi siano, nell'ambito dell'applicazione della normativa antincendio, strumenti giuridico/normativi per distinguere la titolarità dell'attività scolastica, che attiene alla gestione delle condizioni di esercizio, dalla titolarità del procedimento per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e quali siano le conseguenti attribuzioni di responsabilità".*

Preliminarmente, occorre distinguere l'ipotesi in cui gli immobili destinati ad uso scuola siano di proprietà degli Enti territoriali (punto a) ovvero di soggetti privati che li abbiano locati alle Amministrazioni comunali o provinciali (punto b).

a) Diversamente da quanto prospettato dall'Avvocatura di Torino e a parere di questo CU, il riparto di competenze tra Enti Locali (Provincia e Comune) e Dirigenti Scolastici non vede questi ultimi tenuti a chiedere il CPI ai Vigili del Fuoco per gli immobili di cui le amministrazioni territoriali abbiano la proprietà, il tutto ai sensi del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139, art. 16, co.2, e del DPR 12 gennaio 1998, n. 37, art. 7.

Secondo codesta Avvocatura, i Dirigenti Scolastici, individuati "titolari dell'attività" e "datori di lavoro" ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 81/2008, ottempererebbero ai requisiti di cui all' art. 16, co. 2, D.Lgs 139/06, laddove è chi è "responsabile dell'attività" a dover ottenere il rilascio del certificato suddetto.

Invero, nonostante possa essere l'effettivo "gestore" dell'attività a dover richiedere il CPI, nondimeno, nel caso delle scuole, la specificità della situazione vuole che sussista un riparto di competenze operato a livello legislativo, il quale individua a monte le attribuzioni del Dirigente Scolastico, con riferimento al concreto esercizio dell'attività scolastica,

POSTA PRIORITARIA

Amministrazione Generale dello Stato

ovvero degli Enti locali, gravati della manutenzione ordinaria, straordinaria e impiantistica degli edifici adibiti a scuola (art. 3, co. 1, l. 11 gennaio 1996, n. 23).

Ne discende che la disciplina generale – la quale vede in chi esercita l'attività il soggetto legittimato a chiedere il CPI - risulterebbe essere derogata dalla suddivisione normativa di competenze tra Amministrazioni territoriali e scuole, donde la necessità che le prime debbano provvedere al conseguimento del CPI.

Infatti, sebbene la Corte di Cassazione abbia più volte affermato che sono attribuite agli Enti Locali le "spese generali [...] che occorrano per rendere effettiva la destinazione di determinati locali a sede di scuole, senza alcuna possibilità di comprendere oneri derivanti dal concreto espletamento dell'attività scolastica", quali ad esempio "quelli inerenti alla rimozione dei rifiuti" (Cass., sez. trib., 18 aprile 2000, n. 4944; cfr. anche Cass. 1 settembre 2004, n. 17617), non risulta che il CPI rappresenti una certificazione attinente al concreto esercizio dell'attività scolastica. Piuttosto, esso pare strettamente connesso all'idoneità dell'immobile rispetto all'uso-scuola.

Così l'art. 16, co. 1, D.Lgs 139/06 asserisce che il "certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, impianti ed industrie pericolose".

A ciò si aggiunge che il DM 16 febbraio 1982, rinviato dall'art. 22 DPR 29 luglio 1982, n. 577, nel listare le attività soggette a prevenzione incendi, configura queste ultime, non tanto come lo svolgimento concreto di un esercizio, bensì come quei complessi organizzativo-strumentali, che possono anche essere siti all'aperto, ma dove i mezzi a servizio dei lavoratori devono essere idonei a garantire la sicurezza dal rischio incendi.

Il CPI fa dunque fede delle qualità dell'immobile rispetto alla vigente normativa antincendio, dovendosi peraltro includere nella domanda per il rilascio del primo (cfr. All. al DM 22 febbraio 2006; att. art. 1, co. 5, DPR 12 gennaio 1998, n. 37) ogni informativa relativa agli impianti, alle strutture - la cui predisposizione spetta all'Ente Locale - ed ai piani di prevenzione antincendio di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, e succ. modificazioni, i quali sono affidati in via del tutto eccezionale alle cure dei Dirigenti Scolastici ex articoli 17 e 18 D.Lgs 81/08 (cfr. anche Circolare Ministeriale 29 aprile 1999, n. 119).

POSTA PRIORITARIA

Avvocatura Generale dello Stato

Ne deriva che, argomentando in base agli indirizzi sorti nella giurisprudenza di legittimità in tema di riparto di competenze tra Ente Locale e istituti scolastici, spetterebbe al primo, in via esclusiva, fare istanza di rilascio del CPI, mentre sui Dirigenti scolastici graverebbe il mero obbligo di predisporre e poi trasferire la documentazione ex D.Lgs 81/08.

b) Quanto ai cespiti locati da privati ed adibiti a scuola, viceversa, la disciplina generale sulla titolarità dell'attività è derogata da quella, regionale e territoriale, sulla destinazione d'uso degli immobili.

Secondo tale normativa, gli Enti Locali prendono in locazione solo gli edifici che risultano idonei rispetto all'uso cui sono destinati, nel caso di specie a scuola/ufficio.

Vale a titolo di esempio il bando del 30 luglio 2010 (allegato), con cui il Ministero della Giustizia, ricercando un immobile da locare in Bergamo, ha imposto, tra le specifiche tecniche, che il predetto bene: a) fosse destinato "ad uso ufficio pubblico secondo standard di classe A"; b) fosse conforme "con la Regola Tecnica di Prevenzioni Incendi approvata con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 febbraio 2006".

Da qui l'obbligo, a carico del titolare, di adeguare l'immobile che intende locare rispetto alla recente normativa antincendio e dunque a munire il medesimo dell'idonea certificazione richiesta ex D.Lgs 139/06 e DPR 577/1982.

3) *"Quali strumenti giuridici di tutela della propria posizione giuridica di responsabilità, il Dirigente Scolastico può adottare in caso di inerzia dell'Ente Locale a fronte di messa a norma dell'edificio scolastico per l'ottenimento del CPI, tenendo presente che il Dirigente Scolastico deve garantire la continuità del servizio scolastico".*

Come ben sottolineato dall'Avvocatura di Torino è stante però la competenza degli Enti Locali quanto alla richiesta del CPI, appare condivisibile il riferimento all'art. 5 DM 29 settembre 1998, n. 382, laddove il Dirigente Scolastico, riscontrata una deficienza nelle strutture adibite a scuola, ivi compresa la mancanza della certificazione antincendio, è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità a seguito della segnalazione all'Ente citato, salvo le precisazioni di cui infra.

4) *"Se in assenza di un certificato di prevenzione incendi in corso di validità, i Vigili del Fuoco possano far ricadere l'esercizio dell'attività nell'ambito della responsabilità esclusiva e diretta del Dirigente Scolastico, senza formalmente definire e distinguere gli obblighi di competenza di*

5

POSTA PRIORITARIA



Avvocatura Generale dello Stato

quest'ultimo, responsabile della gestione dell'attività, dagli obblighi dei soggetti responsabili delle strutture e della documentazione tecnica degli edifici".

Per quanto attiene alla responsabilità del Dirigente Scolastico, si ravvisa anzitutto la perentorietà del CPI, come d'altronde rimarcato dal TAR Lazio, sez. III, 30 settembre 2003, n. 7861, secondo cui *"è legittima la sanzione disciplinare irrogata al dirigente che ha chiesto l'adozione di un ordine scritto al trasferimento di pellicole cinematografiche in struttura precaria e provvisoria, sprovvista di certificato di prevenzione incendi, considerata l'obbligatorietà di detta certificazione ai sensi dell'art. 13 e 15 d.p.r. 29 luglio 1982 n. 577, a nulla rilevando il carattere definitivo o temporaneo della struttura del caso".*

Tuttavia, se il CPI manca, i Dirigenti Scolastici non possono ritenersi responsabili, vuoi sotto il profilo penale, vuoi sotto quello amministrativo o civile.

In primo luogo, infatti, non vi è alcuna responsabilità penale per la mancanza della certificazione antincendio: ciò a seguito della sentenza della C. Cost. 282/1990 (Cass. pen., sez. III, 27 aprile 1992).

Per di più, considerata l'esenzione di cui all'art 5 DM 29 settembre 1998, n. 382 (cfr. punto 4), nonchè la disponibilità della chiusura degli edifici scolastici in capo al solo Sindaco (art 54 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267), sembra svanire qualsivoglia ipotesi di responsabilità amministrativa ovvero civile dei Dirigenti Scolastici.

5) *"Se nei casi in cui in un edificio vengano allocate diverse scuole con a capo differenti dirigenti e quindi nell'edificio si trovino più gestori, ogni Dirigente Scolastico risulti responsabile della gestione dei soli locali o dell'area di pertinenza della sua scuola, mentre la responsabilità della rispondenza dell'intero edificio alla normativa vigente in materia di agibilità e sicurezza sia dell'Ente locale individuato dalla normativa Ente obbligato alla manutenzione e messa a norma dell'edificio".*

In relazione ai plessi scolastici con più istituti all'interno, si ribadisce la competenza unica dell'Ente locale o dei diversi Enti Locali competente/i a chiedere il CPI, a seconda che, ad es., l'edificio ospiti due scuole primarie, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria spetta al Comune, oppure una scuola primaria ed una scuola secondaria superiore, la cui manutenzione spetta invece rispettivamente a Comune e Provincia.

POSTA PRIORITARIA

Avvocatura Generale dello Stato

Viceversa, per quanto attiene agli immobili locati adibiti a scuola, nulla quaestio sorge: è il titolare dell'immobile che, dovendo garantire la destinazione d'uso, provvederà a fare istanza di rilascio del CPI.

6) *"Se, in assenza di CPI valido, una dichiarazione congiunta, preso atto dei disposti di cui all'art. 5 del DPR 37/98, che distingua obblighi e responsabilità sottoscritta dall'Ente Locale e dal Dirigente Scolastico, possa essere sufficiente per garantire il regolare esercizio dell'attività scolastica, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni responsabilità diretta".*

Si conferma la portata non estimente di eventuali dichiarazioni congiunte tra Enti Locali e Istituti Scolastici, volte a definire gli ambiti di rispettiva attribuzione in assenza di un CPI valido. La presenza di tale certificato è in effetti 'perentoria' e nessun accordo può modificare le aree di rispettiva responsabilità individuate dalla legge tra Ente Locale e Scuola.

Tanto premesso, occorre chiarire come, in concreto, il Dirigente Scolastico debba adoperarsi, laddove riscontri la mancanza del CPI con riferimento all'istituto scolastico cui è preposto.

Al riguardo - e fermo restando che i Dirigenti Scolastici non sono gravati da alcuna forma di responsabilità in merito alla richiesta o meno, del CPI nelle scuole, per le considerazioni suesposte, - si osserva quanto segue:

a) L'art. 3, Decr. Min. Interno 29 dicembre 2005 (G.U. 1 febbraio 2006) ha fatto decadere "i nulla osta [provvisori] rilasciati dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco", ai sensi dell'art. 2 L. 7 dicembre 1984, n. 818 e dunque dell'art. 7 D.P.R. 37/1998: per cui "la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto [...] il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, co. 5, D.P.R 37/98 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività" (art.3 Decr. Min. Interno 29 dicembre 2005).

b) Dovendosi fare una distinzione tra immobili di nuova e vecchia costruzione, nel primo caso *nulla quaestio* sorge in ordine alla assenza o meno del CPI, nonché con riferimento al regime di responsabilità connesso alla mancata richiesta dello stesso.

POSTA PRIORITARIA

Avvocatura Generale dello Stato

Infatti: (i) nell'ipotesi di nuovi edifici, di proprietà degli Enti Locali ed adibiti a scuola, la consegna dell'immobile all'amministrazione scolastica impone la presenza di tutte le caratteristiche tecniche, ivi incluso il CPI, che possano rendere il manufatto idoneo all'esercizio dell'attività scolare; (ii) nell'ipotesi, invece, di nuovi edifici, presi in locazione da privati ed adibiti a scuola, l'idoneità tecnica, anche con riferimento al CPI, dell'immobile all'uso scolastico è imposta dalla normativa, regionale e locale, sulla destinazione d'uso degli immobili.

c) Risulta senza dubbio opportuno che i Dirigenti Scolastici, laddove ravvisino la mancanza del CPI, chiedano e, se del caso, diffidino l'Ente Locale ad attivarsi per ottenere il rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco.

Vieppiù, si riscontra l'opportunità che i Vigili del Fuoco - ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 139/2006, istituiti per assicurare il 'servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi' - provvedano, su segnalazione dei Dirigenti Scolastici, a verificare l'esistenza di pericoli imminenti, ai fini antincendio con riferimento all'edificio adibito a scuola.

d) Gli Enti Locali, quando i progetti antincendio da essi stessi presentati ai Vigili del Fuoco siano stati approvati ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 37/1998, possono presentare una dichiarazione di idoneità delle strutture rispetto alla normativa antincendio (art. 3, co. 5, D.P.R. 37/98); ed in tal modo, nelle more che i Vigili del Fuoco procedano al sopralluogo di cui all'art. 3, co. 1, D.P.R 37/1998, l'attività scolastica potrà regolarmente svolgersi.

Così, anche TAR Campania 19 maggio 2010, n. 7140, ha ribadito che è ammessa un' autorizzazione all' esercizio provvisorio nel solo caso in cui il progetto antincendio sia stato approvato dai Vigili del Fuoco e stia decorrendo il termine di novanta giorni per effettuare il sopralluogo di cui all'art. 3, co. 1, D.P.R. 37/98.

e) In presenza di ritardi nel rilascio del CPI, è opportuno che i Dirigenti Scolastici diffidino tutte le Amministrazioni coinvolte nella relativa procedura - dai Vigili del Fuoco all'Ente Locale competente - ed in particolare il Sindaco, il quale, come specificato in precedenza, è l'unico soggetto legittimato a chiudere gli istituti scolastici (art. 54 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

E' altresì evidente che, in presenza di una situazione di pericolo, l'attività scolastica non può che essere sospesa anche a prescindere dal provvedimento del Sindaco riguardante la chiusura o meno dell'immobile.

POSTA PRIORITARIA

Avvocatura Generale dello Stato

Sul presente parere, il Comitato consultivo nella seduta dell'1 dicembre 2010, si è espresso in conformità.

IL VICE AVVOCATO GENERALE
MICHELE DI PACE

Per quanto attiene alla discontinua manutenzione periodica dei presidi di sicurezza attiva antincendio che negli anni pregressi ha caratterizzato la collaborazione istituzionale da parte dell'ente locale in indirizzo, si sottolinea l'assoluta estraneità nella responsabilità a carico del Dirigente scolastico, sancita rimarcate dalla sentenza emessa dalla 3^ Sezione di Cassazione Penale il 15 luglio 2016, col n° 30143, anch'essa qui riportata integralmente.

Presidente Rosi – Relatore Andreazza

Fatto

1. *B.R. ha proposto ricorso avverso la sentenza dei Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, con cui lo stesso è stato condannato alla pena di euro 2.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 46, comma 2, e 55, comma 5, lett. c) del d. lgs.. n. 81 del 2008 per non avere, quale dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva del comune di Succivo, adottato misure idonee per prevenire gli incendi all'interno della scuola elementare De Amicis atteso che gli estintori non erano stati sottoposti alla verifica periodica e che l'impianto idrico non era funzionante. Rileva che a norma dei d. lgs.. n. 195 del 2003 nonché dei d.m. n. 292 del 1996 il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal ministero della pubblica istruzione è individuato nei capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali sì che erroneamente il responsabile sarebbe stato individuato nella specie nell'imputato quale dirigente dell'area tecnica del Comune. Inoltre l'imputato ha formalmente cessato le funzioni di responsabile dell'ufficio tecnico in data 30/06/2009 essendo l'accertamento avvenuto successivamente a tale data, ovvero il 13/10/2009. Lamenta poi che la sentenza non ha analizzato adeguatamente il contributo delle fonti dichiarative avendo acriticamente recepito il contenuto delle deposizioni dei testimoni Pu. e Pa.; né la sentenza ha spiegato le ragioni per cui si è ritenuta irrilevante la documentazione citata dal teste Pa.. Infine nessuna motivazione puntuale sarebbe stata data in relazione all'elemento psicologico dei reato.*

2. *Sotto un secondo profilo lamenta l'incompetenza funzionale del giudice, essendo stato istituito solo a far data dal 13/09/2013 con i decreti legislativi nn. 155 e 156 dei 2012 il Tribunale di Napoli Nord, mentre per i fatti anteriori doveva ritenersi competente il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e non il neo istituito Tribunale di Napoli Nord.*

3. *Infine, con un terzo motivo, lamenta la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena giacché il giudice avrebbe dovuto dar conto degli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione nonostante l'ottimo comportamento processuale dell'imputato e la presenza di un fatto di*

modestissima entità, nonché in relazione all'I'irrogazione di una sanzione senza indicazione in maniera analitica degli elementi di cui all'art. 133 c.p.

Diritto

4. *L'assunto, proposto con il primo motivo, secondo cui la responsabilità in ordine alla sicurezza negli istituti scolastici sarebbe da attribuire ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, è manifestamente infondato. L'art. 18 comma 3 del d. lgs.. n. 81 del 2008 prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dello stesso decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. Sicché, correttamente, tenuto conto anche del contenuto del d.m. del 26/08/1992, la sentenza impugnata ha spiegato che nell'ambito della gestione della sicurezza negli istituti scolastici bisogna distinguere le misure di tipo "strutturale ed impiantistico", di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile, e titolare del resto dei potere di spesa necessario per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente "gestionale" ed organizzativo spettanti invece all'amministrazione scolastica con la conseguenza che, versandosi in fattispecie relativa alla riscontrata assenza di funzionalità dell'impianto idrico antincendio e alla mancata sottoposizione degli estintori alla verifica periodica, altrettanto correttamente il Tribunale ha concluso per la responsabilità dell'imputato, quale dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva del Comune di Succivo. La sentenza ha anche logicamente escluso che il fatto che il decreto del Sindaco n. 3 del 2009 prevedesse la cessazione di detta veste possa avere avuto rilievo scriminante giacché, da un lato, l'accertamento svolto dai vigili del fuoco, seppure avvenuto nell'ottobre del 2009, aveva appurato una carenza da tempo sussistente in ragione del mancato assolvimento dei compiti di legge già a far data dall'anno 2005, e, dall'altro, il dirigente scolastico Pa., esaminato quale teste, aveva affermato di avere continuato ad avere come proprio referente in ordine al profilo della sicurezza nella scuola l'imputato sino al gennaio dei 2010. Quanto alle altre doglianze lamentate con il ricorso in ordine alla pretesa ricezione acritica delle dichiarazioni dei testi Pu. e Pa. e in ordine al profilo dell'elemento soggettivo, ne va constatata l'assoluta genericità.*

5. *Il secondo motivo è parimenti inammissibile : anche a prescindere dalla inammissibile proposizione della eccezione di incompetenza territoriale per la prima volta dinanzi a questa Corte, viene comunque lamentata la illegittima trattazione dei processo ad opera del Tribunale di Napoli Nord quando invece, nella specie, è pacifico che il processo si è svolto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capuavetere, dallo stesso ricorrente indicato come ufficio competente.*

6. *Infine il terzo motivo è manifestamente infondato: premesso che le attenuanti generiche sono state riconosciute, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nella loro massima estensione, va poi ricordato, quanto alla determinazione della pena, che ove, come nella specie, per la violazione ascritta sia prevista alternativamente la pena dell'arresto e quella dell'ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali egli applichi la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l'imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, tale motivazione ben potendo esaurirsi nell'accenno alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente (Sez. 3, n. del 18/06/20015, Di santo, Rv. Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluio, Rv. 201495; vedi anche Sez.1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo, Rv. 245335).*

7. *In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente, da un lato, preclusione della possibilità di rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 dei 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), e, dall'altro, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.*

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.

Pur nella chiara e definitiva mancanza di responsabilità civile e penale da parte del Dirigente scolastico nella violazione della disciplina richiamata in esordio, la responsabilità morale che anima l'azione istituzionale della scrivente D.S. ha promosso la presente richiesta, che segue il solco della procedura indicata dall'art. 18, comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., attivandone gli effetti.

Resta in fiduciosa attesa di cortese riscontro e porge cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Concetta STRAMACCHIA